

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VI° parte

di Sergio Pellegrino

Continuando la nostra analisi sulle **“obiezioni”** che più frequentemente vengono mosse in relazione all'**istituzione del trust**, oggi ci occupiamo di quella relativa all'**assenza di una disciplina interna** (tranne, evidentemente, per la fattispecie del **trust del dopo di noi**, regolato dalla L. 112/2016).

Con la L. 364/1989 **“Legge applicabile ai trust e loro riconoscimento”**, infatti, il nostro legislatore ha dato attuazione alla **Convenzione de l'Aja del 1985**, ma questa **non è, evidentemente, la legge regolatrice del trust**.

L'**articolo 6 della Convenzione** prevede che il **disponente** che istituisce il **trust** **decida da quale legge debba essere regolato** e, secondo alcuni, il fatto che **non vi sia una legge italiana** rappresenterebbe una **limitazione importante**, che pregiudicherebbe in qualche modo la sua utilizzabilità nel nostro ordinamento o, quantomeno, rappresenterebbe un elemento di forte rischio.

È subito necessaria una **puntualizzazione**: se anche un domani venisse approvata una legge italiana sul **trust**, **il soggetto che istituisce il trust non sarebbe comunque tenuto ad applicarla necessariamente**, ben potendo scegliere, sulla base della previsione convenzionale, una qualsiasi legge regolatrice, non essendo mai vincolato ad adottare la legge che regolamenta l'istituto nell'ordinamento di appartenenza.

La **mancanza di una legge italiana** che regolamenti il **trust** **in realtà non è “penalizzante”**.

Intanto, perché non è detto che questa legge, laddove venisse promulgata, sarebbe **necessariamente “scritta bene”**: negli ultimi 15 anni sono stati introdotti nel nostro ordinamento **numerosi istituti giuridici** (per citarne alcuni, i patrimoni destinati ad uno specifico affare, gli atti di destinazione, i patti di famiglia, ...), che hanno avuto, oggettivamente, un **limitato utilizzo dal punto di vista pratico**, evidenziando delle limitazioni strutturali.

Questa evidenza viene rafforzata dallo stesso **trust della legge sul dopo di noi**, l'unico tipizzato nel nostro ordinamento, atteso che il **provvedimento legislativo** in questione ha, dal mio punto di vista, più una valenza simbolica (di legittimazione del ruolo del **trust**) che **concreta (come strumento utile per far fronte alle esigenze di tutela dei disabili gravi)**.

I **vincoli** posti dal legislatore sono **così stringenti** da rendere questa opzione difficilmente “percorribile” per la **maggior parte delle famiglie** che si devono occupare di un congiunto

disabile disponendo di un **patrimonio “normale”**: se gli **esclusivi beneficiari** del *trust* devono essere le **persone con disabilità grave** e i **beni** conferiti devono essere destinati **esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali** del *trust*, è evidente che **soltanto una parte del patrimonio può essere disposta in *trust***, dovendosi infatti tenere in considerazione anche le **esigenze degli altri componenti del nucleo familiare**.

Per questo motivo le famiglie che hanno questo tipo di situazione **continuano a rivolgersi al *trust*** come istituto giuridico idoneo a far fronte ai loro problemi, ma **soltanto in limitati casi utilizzando la versione “tipizzata” della L. 112/2016**.

C'è poi un'**ulteriore (più) rilevante considerazione da fare**: la legge regolatrice è sicuramente importante, ma **nella vita del *trust* assume rilevanza centrale l'atto istitutivo** e le scelte che in esso si compiono, essendo queste destinate a regolare ogni fattispecie che riguarda la vita del *trust*, **anche derogando a quanto prevede la legge**.

Certo, bisogna fare attenzione alla presenza di **eventuali disposizioni inderogabili** nel corpo normativo prescelto, che, se non conosciute e affrontate, potrebbero determinare **conseguenze disastrose**, così come a quelle **previsioni che attribuiscono poteri al disponente** che i nostri giudici ritengono **“snaturare” le logiche** del *trust* convenzionale e quindi ne **pregiudicano la riconoscibilità**.

Il fatto che le leggi regolatrici maggiormente utilizzate siano in **inglese**, e l'inglese giuridico sia ovviamente più complesso di quello comune, non mi pare ostacolo insuperabile.

Evidentemente la **legge di San Marino** ci “faciliterebbe” da questo punto di vista la vita, essendo **scritta in italiano** e per il **“mercato” italiano**, ma non molti *trust* la adottano per i **costi aggiuntivi** che comporta: sia in **fase istitutiva**, essendo previsto un **vaglio di legittimità da parte di un notaio sanmarinese**, che per la **successiva gestione**, richiedendosi la presenza di un **agente residente**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >